



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1398 SEDUTA DEL 04/12/2018

OGGETTO: Approvazione linee guida corsi per odontotecnico triennale e per ottico triennale in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1161

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Fabio Paparelli**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 12 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato A_Linee guida.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Approvazione linee guida corsi per odontotecnico triennale e per ottico triennale in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1161**” e la conseguente proposta di Assessore Luca Barberini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Vista la deliberazione 22 ottobre 2018, n. 1161, “*Determinazioni in ordine ai punti 10. e 20. della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018*”, in particolare, il punto 4) con cui la Giunta regionale ha incaricato “*le strutture regionali competenti a predisporre, in analogia a quanto è stato deciso per la figura del massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, una specifica disciplina di accreditamento (struttura e progetto formativo) di soggetti formatori interessati a svolgere corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di odontotecnico e ottico triennale, sulla base di quella che si rinviene negli atti di autorizzazione già adottati dalla Giunta regionale mutuando, per l'accreditamento delle strutture, per quanto compatibile, la disciplina già utilizzata per l'operatore socio sanitario, da recepire successivamente con propria deliberazione, dando atto che si applicherà fino a quando non interverrà una disciplina nazionale in materia*”;

Visti, inoltre, i seguenti punti della citata d.g.r. n. 1161/2018:

- punto 1) che stabilisce: “*di confermare, sulla base degli atti precedentemente assunti, il riconoscimento dei requisiti e del progetto formativo già autorizzato, che l'Istituto Enrico Fermi s.r.l. è soggetto accreditato a svolgere corsi di formazione per odontotecnico e ottico triennale*”;
- punto 2) che prevede: “*di fare salve le istanze di autorizzazione precedentemente pervenute (conservate agli atti di ufficio) ai fini dello svolgimento dei corsi di formazione per il rilascio della qualifica di odontotecnico e ottico triennale dell'Istituto Enrico Fermi*”;
- punto 3) che, altresì, prevede: “*di fare salve le ulteriori istanze di accreditamento/autorizzazione precedentemente pervenute (conservate agli atti di ufficio) ai fini dello svolgimento dei corsi di formazione per il rilascio della qualifica di odontotecnico e ottico triennale di ATS Schola Sanitas*”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, in materia di autocertificazione;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali*”;

Richiamati:

- il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, “*Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie*”;
- il regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 “*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*”;

- l'articolo 6, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti *“la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie”*;
- il decreto ministeriale 23 aprile 1992, *“Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi”* che disciplina prevalentemente i corsi svolti dagli istituti professionali di Stato e finalizzati anche al conseguimento del diploma di maturità professionale;
- il decreto ministeriale 28 ottobre 1992, *“Disposizione per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi”* che disciplina, in coerenza con le richiamate disposizioni generali ed in attesa del riordinamento delle professioni sanitarie non mediche, i predetti corsi di formazione di competenza regionale;
- il decreto ministeriale 3 maggio 1994, *“Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie sanitarie”*;
- l'articolo 1, comma 2 della legge 1° febbraio 2006 che stabilisce: *“Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1”*;
- la legge 11 gennaio 2018, n. 3 *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”* che contiene il riordino delle professioni sanitarie, individuandone ed istituendone di nuove ma che non tratta i profili dell'odontotecnico e dell'ottico;
- il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107.”* entrato in vigore in data 11/08/2018 che contiene la revisione dei percorsi di istruzione professionale anche per i seguenti indirizzi: *“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico”* e *“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico”*;

Preso atto che il citato D.M. 28 ottobre 1992 determina i requisiti necessari per l'ammissione ai corsi e la durata degli stessi, fermi restando i programmi di insegnamento delle aree di indirizzo previsti dal richiamato D.M. 23 aprile 1992;

Vista la sentenza n. 94/1994 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato che *“...non spetta allo Stato il potere di definire i programmi e gli orari delle singole materie dei corsi regionali, anche sperimentali, per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico e/o odontotecnico, conseguentemente annulla gli artt. 3,7, comma 2, 8, comma 1, limitatamente alla parte che rinvia all'art. 3, e comma 2, nonché gli allegati 1 e 2 del decreto 28 ottobre 1992 del Ministero della sanità;”*;

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 11 maggio 1995, n. 3379, *“Preso atto Protocollo Intesa tra Regione Umbria e Istituto Enrico Fermi per l'espletamento attività formativa nel settore sanitario”*, revocata con successiva deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2005, n. 1581, *“Approvazione Protocollo d'Intesa Regione Umbria Istituto Enrico Fermi di Perugia per l'espletamento delle attività formative nel settore sociosanitario”*;

Preso atto che con il citato provvedimento n. 1581/2005 il medesimo Istituto Enrico Fermi è stato accreditato allo svolgimento di vari tipi di corsi, tra cui quelli per odontotecnico e ottico triennale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2011, n. 1389 *“Corsi biennali e triennali per ottici di cui al D.M. Sanità 28 ottobre 1992”* revocata con successiva deliberazione di Giunta regionale 10 febbraio 2014, n. 89, *“Revoca della d.g.r. n. 1389 del 21/11/2011. Corsi biennali sperimentali per ottici di cui all'art. 8 del D.M. Sanità 28 ottobre 1992”*;

Richiamati, inoltre, la disciplina relativa al corso di formazione per operatore socio sanitario, ed in particolare:

- la legge regionale n. 13/2002, ora consolidata nelle legge regionale n. 11/2015;
- il regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4, *“Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario”*, in particolare l'Allegato B, *“Accreditamento”*;
- la deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 2013, n. 798, *“Accreditamento organismi per la gestione e l'organizzazione di corsi professionali in ambito sanitario. Determinazioni”* e le successive e conseguenti determinazioni dirigenziali:
 - 10 dicembre 2015, n. 9334, *“Audit in loco nei procedimenti di autorizzazione/accreditamento a svolgere corsi di formazione professionale in ambito sanitario. Presa d'atto del personale messo a disposizione a tal fine dalle Aziende sanitarie regionali e costituzione di un gruppo tecnico Regione/Aziende per l'elaborazione di linee guida per la disciplina degli audit”*;
 - 26 gennaio 2017, n. 589, *“Procedimenti di autorizzazione/accreditamento per lo svolgimento di corsi di formazione professionale in ambito sanitario - aggiornamento “Lista di esperti per gruppi di audit” di cui alla d.d. n.9334/2015”*;
 - 3 agosto 2017, n. 8012, *“Determinazioni dirigenziali n.9334/2015 e n.589/2017 – Ulteriore aggiornamento “Lista di esperti per gruppi di audit” nei procedimenti di autorizzazione/accreditamento per lo svolgimento di corsi di formazione professionale in ambito sanitario”*;
 - 9 settembre 2016, n. 8446, *“Procedimento di accreditamento di una nuova sede formativa della Soc. Physiollife s.r.l. di Terni, costituzione Gruppo Audit in loco e modifica composizione del gruppo tecnico di cui alla D.D. n. 9334/2015”*;
 - 8 agosto 2017, n. 8135, *“Attività del gruppo ristretto Regione/Aziende di cui alle dd.dd. n.9334/2015 e n.8446/2016 al fine di standardizzare l'endoprocedimento di audit in loco - Approvazione check list e linee guida”*;
 - la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 879 *“Pianificazione, per il triennio 2018/2020, della formazione in ambito sanitario”*, in particolare, il punto 13) del dispositivo;

Esaminato il documento *“Linee guida Accreditamento delle strutture formative per l'espletamento dei corsi di odontotecnico triennale e di ottico triennale”* redatto dal competente Servizio regionale, corredato di:

- Allegato 1 – *“Fac-simile domanda”*,
- Allegato 2 – *“Check list”*,
- Allegato 3 – *“Progetto formativo corso Odontotecnico triennale”*,
- Allegato 4 – *“Progetto formativo corso Ottico triennale”*,
- Allegato 5 – *“Attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di Odontotecnico”*,
- Allegato 6 – *“Attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di Ottico”*,

che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale di seguito elencate:

- del 29 settembre 2005, n. 1581 “*Approvazione Protocollo d’Intesa Regione Umbria Istituto Enrico Fermi di Perugia per l’espletamento delle attività formative nel settore sociosanitario*”;
- del 28 luglio 1995, n. 5904 “*Approvazione Regolamento corsi formazione per odontotecnici ed ottici dell’Istituto “Enrico Fermi” di Perugia.*”;
- del 21 novembre 2011, n. 1389 “*Corsi biennali e triennali per ottici di cui al D.M. Sanità 28 ottobre 1992*” con cui la Giunta regionale ha revocato il precedente atto n. 5904/1995, per la parte concernente i corsi di ottico, approvando nuovi programmi formativi dei corsi biennali e triennali di ottico;
- del 10 febbraio 2014, n. 89, “*Revoca della d.g.r. n. 1389 del 21/11/2011. Corsi biennali sperimentali per ottici di cui all’art. 8 del D.M. Sanità 28 ottobre 1992.*”;

Ritenuto di approvare le suddette *Linee guida* che si applicheranno fino a quando non interverrà una nuova complessiva disciplina nazionale in materia;

Ritenuto di confermare quanto disposto al punto 1) della d.g.r. n. 1161/2018, dando atto, in ogni caso, che la sopra richiamata deliberazione deve intendersi integrata, ove di contenuto difforme dai contenuti del presente atto;

Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) di dare atto che il presente provvedimento viene assunto in attuazione dell’articolo 1, comma 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, nel rispetto della disciplina nazionale attualmente esistente;
- 2) di approvare, in attuazione di quanto disposto al punto 4) della propria precedente delibera n. 1161/2018, il documento “*Linee guida Accreditamento delle strutture formative per l’espletamento dei corsi di odontotecnico triennale e di ottico triennale*” corredato di:
 - Allegato 1 – “Fac-simile domanda”,
 - Allegato 2 – “Check list”,
 - Allegato 3 – “Progetto formativo corso Odontotecnico triennale”,
 - Allegato 4 – “Progetto formativo corso Ottico triennale”,
 - Allegato 5 – “Attestato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di Odontotecnico”,
 - Allegato 6 – “Attestato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di Otticoche, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, stabilendo che le stesse *Linee guida* si applicano fino all’entrata in vigore di una nuova complessiva disciplina nazionale in materia;
- 3) di confermare quanto disposto al punto 1) della medesima d.g.r. n. 1161/2018, dando atto, in ogni caso, che la deliberazione n. 1581/2005 deve intendersi integrata ove di contenuto difforme dai contenuti del presente atto;
- 4) di stabilire che ciascun corso per odontotecnico triennale e per ottico triennale non può prevedere un numero di studenti complessivo superiore alle quaranta unità e inferiore alle venticinque, specificando che non sono ammesse suddivisioni dei singoli corsi in sezioni;
- 5) di autorizzare, ai sensi del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e del decreto ministeriale 28 ottobre 1992, l’Istituto Enrico Fermi, per il triennio formativo 2018/2020, allo svolgimento di n.1 corso di formazione annuale per odontotecnico triennale;
- 6) di autorizzare, ai sensi del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 l’Istituto Enrico Fermi, per il triennio formativo 2018/2020, allo svolgimento di n.1 corso di formazione annuale per ottico triennale;

- 7) di stabilire che ATS Schola Sanitas, che ha già presentato istanze depositate agli atti di ufficio per odontotecnico triennale e ottico triennale, deve integrare l'istanza di accreditamento / autorizzazione prodotta, seguendo le indicazioni e a modulistica approvate nelle *Linee guida* di cui al precedente punto 2);
- 8) di stabilire che gli operatori che sono interessati allo svolgimento dei corsi di formazione per odontotecnico triennale e ottico triennale, devono presentare all'Amministrazione regionale specifica istanza di accreditamento / autorizzazione, seguendo la tempistica, le indicazioni e la modulistica approvate nelle *Linee guida* di cui al precedente punto 2);
- 9) di dare mandato al Servizio regionale *Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme* di esaminare la documentazione prodotta dall'organismo formativo, al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti dalle *Linee guida*; l'esito dell'istruttoria viene trasmesso alla Giunta regionale che, con proprio atto, provvede a rilasciare l'accreditamento / autorizzazione o il diniego;
- 10) di stabilire che il Servizio regionale *Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme*, avvalendosi delle Aziende Sanitarie regionali, pianifica annualmente audit in loco di verifica a campione degli organismi formativi, al fine di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in autocertificazione e quale riscontro oggettivo delle strutture ove si svolge l'attività formativa;
- 11) di stabilire che gli audit in loco sono svolti da gruppi all'uopo costituiti con provvedimenti dirigenziali, i cui componenti professionisti sono individuati nell'ambito della "*Lista di esperti per gruppi di audit*", contenente l'elenco di tecnici per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, di tecnici in materia di verifiche igienico sanitarie e di personale esperto in materia di formazione già utilizzato per i corsi di operatore socio sanitario. Per le verifiche, il gruppo è integrato da un medico specialista nelle discipline afferenti la materia, individuato nell'ambito di un elenco approvato con atto dirigenziale sulla base di designazioni effettuate dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali;
- 12) di incaricare il Servizio *Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme*, alla predisposizione di tutte le procedure amministrative per l'attivazione di un elenco regionale di auditors, composto da medici specialisti nelle discipline afferenti la materia, al fine di svolgere gli audit in loco presso le strutture formative come stabilito al precedente punto 11);
- 13) di stabilire che l'attività di verifica con l'espletamento di audit in loco di cui al punto 11), si fa riferimento alle *Linee guida Attività di audit in loco* approvate per l'accreditamento relativo alla formazione per operatore socio sanitario di cui alla determinazione dirigenziale 8 agosto 2017, n. 8135 pubblicata nel sito web della Regione Umbria alla pagina: http://www.regione.umbria.it/documents/18/3288160/dd+8135+del+8+agosto+2017+Allegato+1_Linee+guida.pdf/59a1e579-f2d6-4b9e-a211-8bdacc651da1 ;
- 14) di stabilire che gli operatori economici interessati possono presentare le domande di accreditamento / autorizzazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio di ogni anno;
- 15) di notificare il presente atto ai soggetti interessati;
- 16) di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale regionale e nel sito web della Regione Umbria, alla pagina dedicata alla Formazione della Sezione "Salute".

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione linee guida corsi per odontotecnico triennale e per ottico triennale in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1161

Con deliberazione 22 ottobre 2018, n. 1161, *“Determinazioni in ordine ai punti 10. e 20. della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018”*, la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, al punto 4), di incaricare *“le strutture regionali competenti a predisporre, in analogia a quanto è stato deciso per la figura del massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, una specifica disciplina di accreditamento (struttura e progetto formativo) di soggetti formatori interessati a svolgere corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di odontotecnico e ottico triennale, sulla base di quella che si rinviene negli atti di autorizzazione già adottati dalla Giunta regionale mutuando, per l'accreditamento delle strutture, per quanto compatibile, la disciplina già utilizzata per l'operatore socio sanitario, da recepire successivamente con propria deliberazione, dando atto che si applicherà fino a quando non interverrà una disciplina nazionale in materia”*.

Al fine di ottemperare al citato punto 4) della d.g.r. n. 1161/2018, si richiamano i principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, relativamente all'autocertificazione e quelli contenuti nella legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 *“Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”*.

In particolare, la legge regionale n. 8/2011 individua, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 30 e 40 dello Statuto regionale, le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa al fine di favorire anche *“...le azioni e gli interventi strategici che potenziano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese.”* (art. 1, comma 1 della legge regionale n. 8/2011).

La citata legge n. 8/2011 prevede, inoltre, all'articolo 2, i seguenti obiettivi specifici:

- a) la rimozione e la significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni compatibilmente con le esigenze di tutela del pubblico interesse e di salvaguardia dei beni comuni,
- b) la effettiva riduzione dei tempi burocratici,
- c) l'innovazione tecnologica e la massima diffusione di strumenti telematici nei rapporti fra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, nella stessa legge regionale n. 8/2011, si ricava il principio - desumibile dall'articolo 6, comma 1, lettera d) - secondo il quale restano inalterate le prerogative ispettive e di verifica nei confronti delle attività avviate sulla base di autocertificazione.

Peraltro, con la recente deliberazione 8 ottobre 2018, n. 1098, *“Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 – Approvazione linee guida corsi per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo”* la Giunta regionale ha approvato la disciplina afferente le due figure professionali di massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, nonché le modalità di accreditamento sulla base di dichiarazioni del possesso dei requisiti da parte degli organismi formativi, presentate in autocertificazione, prevedendo successivamente verifiche,

mediante audit in loco da parte di gruppi di esperti, al fine di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in autocertificazione e quale riscontro oggettivo delle strutture ove viene svolta l'attività formativa.

Con il citato provvedimento n. 1161/2018 la Giunta regionale, tra l'altro, stabilito:

- al punto 1) *“di confermare sulla base degli atti precedentemente assunti, il riconoscimento dei requisiti e del progetto formativo già autorizzato, che l'Istituto Enrico Fermi è soggetto accreditato a svolgere corsi di formazione per odontotecnico e ottico triennale;”*,
- al punto 2) *“di fare salve le istanze di autorizzazione precedentemente pervenute (conservate agli atti di ufficio) ai fini dello svolgimento dei corsi di formazione per il rilascio della qualifica di odontotecnico e ottico triennale dell'Istituto Enrico Fermi”*;
- al punto 3) *“di fare salve le ulteriori istanze di accreditamento/autorizzazione precedentemente pervenute (conservate agli atti di ufficio) ai fini dello svolgimento dei corsi di formazione per il rilascio della qualifica di odontotecnico e ottico triennale di ATS Schola Sanitas”*;

Al fine di dare attuazione al punto 4) della citata d.g.r. n.1161/2018, la disciplina di accreditamento (struttura e progetto formativo) di che trattasi deve essere predisposta, sulla base di quella che si rinviene negli atti di accreditamento del suddetto operatore economico già autorizzato dalla Regione Umbria, a svolgere tali corsi di formazione.

Si richiamano, a tal proposito, i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2005, n. 1581 *“Approvazione Protocollo d'Intesa Regione Umbria Istituto Enrico Fermi di Perugia per L'espletamento delle attività formative nel settore sociosanitario”*,
- deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1995, n. 5904 *“Approvazione Regolamento corsi formazione per odontotecnici ed ottici dell'Istituto “Enrico Fermi” di Perugia.”*,
- deliberazione 21 novembre 2011, n. 1389 *“Corsi biennali e triennali per ottici di cui al D.M. Sanità 28 ottobre 1992”* con cui la Giunta regionale ha revocato il precedente atto n. 5904/1995, per la parte concernente i corsi di ottico, approvando nuovi programmi formativi dei corsi biennali e triennali di ottico,
- deliberazione 10 febbraio 2014, n. 89, *“Revoca della d.g.r. n. 1389 del 21/11/2011. Corsi biennali sperimentali per ottici di cui all'art. 8 del D.M. Sanità 28 ottobre 1992.”* con cui la Giunta regionale ha revocato il provvedimento n. 1389/2011 ed ha approvato il programma formativo del corso biennale per ottico;

Si richiama, inoltre, la seguente normativa che concerne sia l'odontotecnico sia l'ottico:

- il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, *“Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie”*;
- il regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 *“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”*;
- l'articolo 6, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti *“la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie”*;
- il decreto ministeriale 23 aprile 1992, *“Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi”* che disciplina prevalentemente i corsi svolti dagli istituti professionali di Stato e finalizzati anche al conseguimento del diploma di maturità professionale;

- il decreto ministeriale 28 ottobre 1992, *“Disposizione per l’ammissione ai corsi regionali per l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi”* che disciplina in coerenza con le richiamate disposizioni generali ed in attesa del riordinamento delle professioni sanitarie non mediche, i predetti corsi di formazione di competenza regionale;
- il decreto ministeriale 3 maggio 1994, *“Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie sanitarie”* che contiene l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le arti ausiliarie degli odontotecnici e degli ottici;
- il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”* che disciplina, tra i vari indirizzi di studio degli istituti professionali, anche quelli ad indirizzo:
 - o *“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico”*,
 - o *“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico”*.

Si richiama, altresì, la sentenza n. 94/1994 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato che *“...non spetta allo Stato il potere di definire i programmi e gli orari delle singole materie dei corsi regionali, anche sperimentali, per l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico e/o odontotecnico, conseguentemente annulla gli artt. 3,7, comma 2, 8, comma 1, limitatamente alla parte che rinvia all’art. 3, e comma 2, nonché gli allegati 1 e 2 del decreto 28 ottobre 1992 del Ministero della sanità;”*;

Inoltre, come previsto nel medesimo punto 4. del provvedimento n. 1161/2018, per quanto concerne l’accreditamento delle strutture occorre mutuare, per quanto compatibile, la disciplina relativa all’operatore socio sanitario. A tal fine, si richiamano i seguenti atti:

- legge regionale 17 luglio 2002, n. 13, *“Istituzione e disciplina della figura professionale dell’Operatore socio-sanitario”* ora consolidata nella legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 *“Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”*, (artt. 51-58);
- regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4, *“Modalità per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario”*;
- deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 2013, n. 798, *“Accreditamento organismi per la gestione e l’organizzazione di corsi professionali in ambito sanitario. Determinazioni”* e le successive e conseguenti determinazioni dirigenziali:
 - 10 dicembre 2015, n. 9334, *“Audit in loco nei procedimenti di autorizzazione/accreditamento a svolgere corsi di formazione professionale in ambito sanitario. Presa d’atto del personale messo a disposizione a tal fine dalle Aziende sanitarie regionali e costituzione di un gruppo tecnico Regione/Aziende per l’elaborazione di linee guida per la disciplina degli audit”*;
 - 26 gennaio 2017, n. 589, *“Procedimenti di autorizzazione/accreditamento per lo svolgimento di corsi di formazione professionale in ambito sanitario - aggiornamento “Lista di esperti per gruppi di audit” di cui alla d.d. n.9334/2015”*;
 - 3 agosto 2017, n. 8012, *“Determinazioni dirigenziali n.9334/2015 e n.589/2017 – Ulteriore aggiornamento “Lista di esperti per gruppi di audit” nei procedimenti di*

autorizzazione/accreditamento per lo svolgimento di corsi di formazione professionale in ambito sanitario”;

- 9 settembre 2016, n. 8446, “*Procedimento di accreditamento di una nuova sede formativa della Soc. Physiolife s.r.l. di Terni, costituzione Gruppo Audit in loco e modifica composizione del gruppo tecnico di cui alla D.D. n. 9334/2015*”;
- 8 agosto 2017, n. 8135, “*Attività del gruppo ristretto Regione/Aziende di cui alle dd.dd. n.9334/2015 e n.8446/2016 al fine di standardizzare l’endoprocedimento di audit in loco - Approvazione check list e linee guida*”;
- la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 879 *Pianificazione, per il triennio 2018/2020, della formazione in ambito sanitario*”, in particolare, il punto 13) del dispositivo.

Va, tuttavia, rappresentato che la maggior parte degli atti amministrativi precedentemente richiamati, ad esclusione della deliberazione di Giunta regionale n. 1098/2018 relativa al massaggiatore massofisioterapista e del massaggiatore sportivo, sono stati elaborati sulla base di un’amministrazione che verificava preventivamente tutti gli elementi prima di procedere agli accreditamenti e alle autorizzazioni di propria competenza.

Si rappresenta, infine, che nel precedente triennio formativo 2015/2017, sono stati autorizzati all’Istituto Enrico Fermi i seguenti corsi di formazione:

Corso	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Odontotecnico	1	1	1
Ottico triennale	1	1	1

Sulla base dei principi legislativi e normativi precedentemente espressi e degli atti citati, è stato predisposto un documento contenente le linee guida relative all’accreditamento per l’espletamento dei corsi per odontotecnico e ottico triennale che si allega al presente documento istruttorio.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 30/11/2018

Il responsabile del procedimento
Ivana Ranocchia

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 30/11/2018

Il dirigente del Servizio
Politiche di sviluppo delle risorse umane del
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria
e patrimonio della aziende sanitaria.
Riforme

- Maria Trani
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 30/11/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

- Walter Orlandi
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 30/11/2018

Assessore Luca Barberini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
